

(N. 1722-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1951

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 1951

Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Analogamente agli anni decorsi, si è provveduto dal Governo a predisporre un disegno di legge per la disciplina dell'ammasso del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-51.

A differenza della legge approvata l'anno scorso, l'ammasso, sempre per contingente, è obbligatorio.

Si tratta di una misura prudentiale, facilmente comprensibile, determinata dal dovere di assicurare, in qualsiasi caso, l'alimento essenziale per la popolazione.

La sufficienza delle scorte, che si possono calcolare intorno ai dieci milioni di quintali, le previsioni di un raccolto che, pur inferiore a quello dell'anno scorso, si presenta soddisfa-

cente, specie nelle regioni meridionali, calcolabile in circa 68 milioni di quintali, l'andamento moderato del prezzo nell'epoca della saidatura, sono elementi che tranquillizzano. Ma essere pronti ad ogni evenienza, in un settore di tanta importanza, e accorgimento lo-gevole.

Dato il carattere di obbligatorietà del conferimento, anche se limitato nel quantitativo, ne conseguono tutte le norme relative, simili a quelle del decreto legislativo presidenziale del 3 settembre 1947, n. 888, sia per la procedura della determinazione del contingente per provincia, e per la ripartizione del contingente provinciale tra i singoli Comuni, e quindi di quello comunale tra i singoli produttori, con diritto al recesso, sia per le sanzioni — invero molto attenuate — comminate per i contravventori.

Il contingente complessivo del frumento soggetto all'ammasso, sarà stabilito, all'inizio della campagna, dal Ministero dell'agricoltura (articolo 1).

Uguualmente il contingente per provincia (art. 2).

La ripartizione per Comune sarà fatta dall'apposito Comitato provinciale, composto ai sensi dell'articolo 3 e le cui deliberazioni saranno rese esecutive con decreto del Prefetto (art. 3).

E, infine, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni prefettizie, provvederà alla ripartizione del contingente comunale tra i singoli produttori (art. 4).

Il contingente per le varie province sarà determinato « sulla base del conferimento della campagna agraria 1949-50 » (art. 2).

Altresi, la ripartizione tra i singoli Comuni e i singoli produttori sarà regolata sui conferimenti dell'annata agraria scorsa (art. 3, 4).

È quindi da ritenersi che il contingente sarà stabilito intorno ai sedici milioni di quintali.

Sicchè, da ultimo, ciascuno dei produttori conferirà quanto ebbe a conferire nell'annata precedente.

In tali sensi fu recentemente inviata dal Ministero per l'agricoltura una circolare ai Prefetti, come presidenti dei comitati provinciali per l'ammasso granario, con la quale si avvertiva che il contingente assegnato per la nuova campagna si adeguerà all'incirca a quello stabilito per la decorsa annata, e si suggeriva che

su tale base venisse preordinato il lavoro relativo alla ripartizione del contingente tra i Comuni e alla fissazione dei criteri con cui lo stesso dovrà essere ripartito tra i singoli produttori.

Tuttavia prendendo atto delle istruzioni ministeriali — opportunamente impartite — sarà bene raccomandare al Ministro che, appunto in forza della potestà discrezionale demandata ai Comitati provinciali per la determinazione dei criteri con i quali il contingente comunale deve essere ripartito tra i singoli produttori (articolo 3, lettera b), dia disposizioni precise atte a regolare il quantitativo del conferimento individuale ispirandosi alla legge 5 gennaio 1949, n. 7, nell'ipotesi che il prezzo di mercato sia superiore a quello di ammasso, e alle norme degli articoli 3, ultimi due commi, e dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1950, n. 454, qualora il prezzo di mercato sia più basso di quello di ammasso.

In tal modo la legge presenterà vantaggi in qualsiasi ipotesi: a difesa del consumatore, con il minor danno del piccolo produttore, in caso di emergenza; e a difesa del modesto produttore, qualora i prezzi di mercato dovessero scendere oltre un certo livello.

Il richiamo, contenuto nell'articolo 6 del disegno di legge, alle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, concerne il diritto di credito dei terzi, da potersi far valere, con certe modalità, sull'importo dovuto ai conferenti (articolo 11); regola le facoltà e le condizioni dei Consorzi agrari provinciali per procurarsi i mezzi necessari per il pagamento del prezzo ai conferenti (articoli 12 e 13), nonché la compilazione del conto, da farsi dai detti Consorzi appena ultimata la vendita del prodotto (articolo 15). L'articolo 14 del menzionato regio decreto-legge concede agevolazioni di indole fiscale.

Dopo tali chiarimenti e nella fiducia che il Ministro per l'agricoltura, interprete della volontà del Parlamento, saprà adeguare l'esecuzione delle norme legislative alle circostanze, ispirandosi alla necessità di assicurare al popolo il nutrimento vitale al giusto prezzo, e di tutelare la dura fatica del piccolo agricoltore, si propone l'approvazione del presente disegno di legge.

SALOMONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È disposto l'ammasso del frumento di produzione nazionale 1951, fino alla concorrenza del contingente complessivo che sarà stabilito, all'inizio della campagna, dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulla base del conferimento della campagna agraria 1949-1950, determinerà i contingenti di grano da conferirsi in ogni provincia della Repubblica per l'annata agraria 1950-51.

I produttori agricoli conferiranno all'ammasso le quantità di prodotto stabilite a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 3.

In ciascuna provincia è istituito un Comitato per l'ammasso granario per contingente, presieduto dal Prefetto e composto, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore del Consorzio agrario provinciale, da un rappresentante delle singole Associazioni sindacali e cooperative della provincia, nonchè da un dottore in scienze agrarie designato dalla competente Associazione provinciale, ove esista. Funziona da segretario del Comitato un funzionario tecnico dell'Ispettorato agrario provinciale.

Detto Comitato provvederà, entro 8 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge:

a) alla ripartizione, fra i singoli Comuni della Provincia, del contingente provinciale basandosi, di massima, sui conferimenti della annata agraria 1949-50;

b) alla determinazione dei criteri con cui il contingente comunale deve essere ripartito fra i singoli produttori.

Il Prefetto, con suo decreto, renderà esecutive le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ammasso ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Prefetto a norma dell'articolo precedente, ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvederà, entro 8 giorni dalla data del decreto prefettizio, alla ripartizione del contingente stabilito per ciascun Comune tra i singoli produttori ed alla notifica agli interessati della quantità di prodotto, che ciascuno di essi conferirà ai granai del popolo.

Entro 15 giorni da tale notifica, gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso, ove l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvederà, con proprio decreto, a stabilire le caratteristiche del grano da ammassare, nonchè a fissare le modalità e i termini di consegna e di pagamento dello stesso.

Art. 6.

Per l'ammasso granario per contingente disposto con la presente legge sono richiamate in vigore le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397.

Art. 7.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda pari nel minimo a due volte e nel massimo a cinque volte il valore del quantitativo di grano al quale la contravvenzione si riferisce.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.